



COMUNE DI SAN PIER NICETO

(Città Metropolitana di Messina)

AVVISO BANDI " GAL TIRRENO EOLIE"

SI AVVISANO TUTTI GLI INTERESSATI CHE SONO IN PUBBLICAZIONE SUL SITO <http://www.galtirrenoeolie.it/bandi>, ALCUNI BANDI DEL PIANO DI AZIONE LOCALE FEASR 2014/2020. DI SEGUITO SONO RIPORTATI GLI ARTICOLI CHE DISCIPLINANO I SOGGETTI BENEFICIARI. PER I BANDI INTEGRALI SI INVITA A CONSULTARE IL SITO DEL GAL ALL'INDIRIZZO PRECEDENTEMENTE INDICATO.



Il Sindaco
Dr. Luigi Pietro Calderone

AZIONE 1.1

MISURA 6.4 A

Art. 3 Beneficiari

I beneficiari dell'operazione 6.4.a sono gli agricoltori e i coadiuvanti familiari.

Gli imprenditori agricoli singoli o associati sono definiti ai sensi dell'art.2135 del Codice Civile. I coadiuvanti sono definiti nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali" del PSR Sicilia 2014/2020, di cui all'Allegato A al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016. I coadiuvanti familiari, pur non rivestendo la qualifica di lavoratori agricoli dipendenti, devono risultare stabilmente dediti alla attività agricola nella azienda di cui è titolare un familiare al momento della presentazione della domanda di sostegno, ed essere iscritti come tali negli elenchi previdenziali. Considerato che i beneficiari operano anche in settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 (settore della produzione primaria di prodotti agricoli) ai sensi dell'art. 1 par. 2 dello stesso regolamento andrà garantito che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regime, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, prevedendo in tal senso apposita dichiarazione sostitutiva da parte del beneficiario ed un sistema di controlli interno relativamente all'accesso ad altri strumenti finanziari per le medesime attività e/o investimenti. Il GAL adotterà le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la 7 preparazione e l'esecuzione delle azioni. In particolare, si terrà conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione delle attività.



COMUNE DI SAN PIER NICETO

(Città Metropolitana di Messina)

AZIONE 1.2

MISURA 6.4 C

Art. 3 Beneficiari

I beneficiari della operazione sono: • gli agricoltori (imprenditori agricoli) ed i coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività attraverso l'avvio di attività extra-agricola; • le persone fisiche; • le microimprese e le piccole imprese. Gli imprenditori agricoli singoli o associati sono definiti ai sensi dell'art.2135 del Codice Civile, ed i coadiuvanti, come definiti nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali" - PSR Sicilia 2014/2020, di cui all'Allegato A al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i. I coadiuvanti familiari, pur non rivestendo la qualifica di lavoratori agricoli dipendenti, devono essere stabilmente dediti alla attività agricola nella azienda di cui è titolare un familiare al momento della presentazione della domanda di sostegno, ed essere iscritti come tali negli elenchi previdenziali *. Considerato che i beneficiari operano anche in settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 (settore della produzione primaria di prodotti agricoli) ai sensi dell'art. 1 par. 2 dello stesso regolamento andrà garantito che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regime, tramite mezzi adeguati quali la 7 separazione delle attività o la distinzione dei costi, prevedendo in tal senso apposita dichiarazione sostitutiva da parte del beneficiario ed un sistema di controlli interno relativamente all'accesso ad altri strumenti finanziari per le medesime attività e/o investimenti. Per la definizione di microimpresa e piccola impresa, si dovrà fare riferimento alla Raccomandazione della Commissione del 06 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese e s.m.i. * È considerato Coadiuvante familiare una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale (ad esclusione dei lavoratori agricoli), che prestano opera manuale o intellettuale all'interno di un'impresa familiare e sono assoggettati ad obbligo assicurativo. Per essere considerati coadiutori familiari dell'impresa, i familiari devono partecipare all'attività della stessa in modo continuativo e prevalente. I coadiutori familiari del titolare/imprenditore con i quali è possibile costruire un'impresa familiare sono: il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno. Il GAL adotterà le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione delle azioni. In particolare, si terrà conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione delle attività.